



Protocollo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

ORDINANZA N° 414

**OGGETTO:** PROROGA ORDINANZA 119/2012: “SENSO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,5 T. NON ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE, ECCETTO AUTORIZZATI E CARICO/SCARICO”, sull’intero tratto della S.P. 29 DI MARLIA (VIALE EUROPA), a fascia oraria, all’interno del centro abitato, nelle frazioni di Lammari e Marlia “

**IL DIRIGENTE:**

**VISTA** la precedente ordinanza n° 119/12, avente la durata temporale di sei mesi e precisamente dal 14.3.12 al 14.9.12;

**VISTO** il ricorso ex artt. 37 comma III C.d.S. e 74 del Regolamento del Codice della Strada promosso dal Comune di Lucca avverso la suddetta ordinanza;

**VISTI** i successivi ricorsi promossi dal Comune di Lucca sempre ex artt. 37 comma III C.d.S. e 74 del Regolamento del Codice della Strada avverso le ordinanze n. 264/2019 e 186/2019, l’ordinanza n 307/2019 e, da ultimo, l’ordinanza n. 373/2019 legittimamente tutte adottate dal Comune di Capannori ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 comma 2 del Regolamento del Codice della Strada sussistendo le prescritte ragioni di urgenza; Considerato che ad oggi permangono le condizioni e motivazioni esposte in parte motiva dell’ordinanza n°119/12;

**VISTO** il verbale dell’incontro tenutosi in Prefettura in data 12.9.12 (prot. n. 0040227 del 04/10/2012) alla presenza del Prefetto, Associazioni di categoria, provincia di Lucca, comune di Lucca, comune di Capannori, incontro nel quale è stato convenuto di mantenere il divieto a fasce orarie sulla SP 29, con le identiche modalità già prescritte nell’ Ordinanza n°119, per un periodo iniziale di giorni 30, ulteriormente prorogabili;

**VISTA** la Circolare 5 agosto 1993, n° 62 (G.U. n° 187 del 11/08/1993) del MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE con oggetto: Limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti fuori ed in attraversamento dei centri abitati;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e/o 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e il relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

**VISTO** l’art. 6 comma 4 lettera b del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e il relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

**VISTO** l’art. 7 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e il relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

**VISTO** l’art. 39 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, e l’art. 116 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

**VISTO** l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** l’art. 74 Regolamento del Codice della Strada, ricorrendo le prescritte ragioni di urgenza, che giustificano di deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato nelle more della decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**CONSIDERATO** che avverso il presente atto non si ritiene ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992, atteso che il presente provvedimento viene adottato per ragioni di urgenza nelle more del pronunciamento del Ministero sul ricorso proposto ai sensi del C.d. S. dal Comune di Lucca. L’Amministrazione Comunale di Capannori ha perciò inteso spendere poteri autoritativo-discrezionali distinti e diversi da quelli a base dell’ordinanza n.119/12, in quanto tali sindacabili esclusivamente dinanzi al competente TAR. Essendo del tutto evidente che se si ritenesse possibile ancora ricorrere al Ministero anche avverso il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 74 comma 2 si finirebbe per frustrare, del tutto illegittimamente ed in ammissibilmente la finalità sottesa alla procedura prevista dal Codice della Strada, che se consente di adire il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso l’ordinanza, certo non consente di adire il Ministero anche avverso il provvedimento cautelare ed urgente di cui al comma 74 comma 2 Regolamento del Codice della Strada.

## **ORDINA**

Per i motivi citati in premessa, la proroga dell'ordinanza 119/2012 per giorni 30, ulteriormente prorogabili, con decorrenza dal 22 agosto 2019 al 20 settembre 2019.

**1.1.** L'istituzione di "SENSO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,5 T. NON ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE, ECCETTO AUTORIZZATI E CARICO/SCARICO", sull'intero tratto della S.P. 29 DI MARLIA (VIALE EUROPA), a fascia oraria, all'interno del centro abitato, nelle frazioni di Lammari e Marlia, regolamentato come sotto riportato:

- **Ore 7,00 – 10,00 Direzione vietata Sud (da Marlia a Lammari)**
- **Ore 12,00 – 14,00 Direzione vietata Sud (da Marlia a Lammari)**
- **Ore 16,00 – 18,30 Direzione vietata Nord (da Lammari a Marlia)**

1.2. Di mantenere in vigore le deroghe al transito rilasciate

## **DISPONE**

2.1. – che tale limite sia opportunamente evidenziato mediante adeguata segnaletica, al fine di assicurarne il rispetto da parte di tutti gli utenti della strada;

## **AVVERTE**

3.1. - che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992;

## **INFORMA**

4.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom. Roberto Michetti ;

4.2. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

4.3. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico nei giorni martedì dalle 9,00/13,00 e dalle 15,00/17,30 e venerdì dalle 9,00/13,00 presso il Servizio alla Città;

## **INFORMA, INOLTRE**

5.1. – che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

## **E DISPONE**

6.1. – che la presente ordinanza sia inviata:

- a) originale Ufficio Segreteria Generale;
- b) copia Servizio alla Città;
- c) copia Segreteria del Sindaco;
- d) copia Ufficio URP;
- e) copia Polizia Municipale;
- f) copia Responsabile Cantonieri;
- g) sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Capannori a cura dell'Ufficio Segreteria Generale e Controlli;

### **DISPONE ALTRESI'**

che la presente ordinanza sia inviata, con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 comma 2 Regolamento del Codice della Strada:

- copia al Comune di Lucca;
- copia all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

### **DISPONE INOLTRE**

7.1. – che la presente ordinanza sia inviata:

- a) copia Amministrazione Provinciale di Lucca, Prefettura di Lucca, Questura di Lucca, Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca, Comando Polizia Stradale di Lucca, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, Comando Corpo Polizia Provinciale di Lucca, Corpo Forestale dello Stato di Lucca, Anas, Arpat, Confartigianato Imprese Lucca, Comitato Infrastrutture Camera di Commercio Lucca, C.C.I.S.S., Il Tirreno, La Nazione, LoSchermo.it, La Gazzetta di Lucca, Noi Tv, Canale 39 Lucca e Di Lucca, come previsto dalla Circolare 5 agosto 1993, n° 62 (G.U. n° 187 del 11/08/1993) del **MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE**.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Roberto Michetti)

Il Dirigente del Settore  
(Dott. Paolo Pantanella)